



COMUNE DI MOMO

Provincia di NOVARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.2

OGGETTO:

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - ANNO 2021 - RICONFERMA.

L'anno **duemilaventuno** addì **venticinque** del mese di **maggio** alle ore **venti** e minuti **zero** nella Sala Consiliare, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati a seduta i seguenti Consiglieri:

Cognome e Nome	Presente
1. avv. Sabrina FACCIO - Presidente	Sì
2. Riccardo PREVOSTI - Vice Sindaco	Sì
3. Lorenzo CORNALBA - Consigliere	Sì
4. Giuseppe REGIDORE - Consigliere	Sì
5. Alessandro VAGADORE - Consigliere	No
6. Valentina VARGIU - Consigliere	Sì
7. Adriano BELLE' - Consigliere	Sì
8. Erika PRANDI - Consigliere	Sì
9. avv. Michela LEONI - Consigliere	Sì
10. Cesare BENINI - Consigliere	No
11. Angie Ivonne CERRUTI - Consigliere	Sì
Totale Presenti: 9	
Totale Assenti: 2	

Constatato il numero legale dell'adunanza, svoltasi mediante sistema di videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 17 marzo 2020 n. 18, il Sig. avv. Sabrina FACCIO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - ANNO 2021 - RICONFERMA.

L CONSIGLIO COMUNALE

Sentito il Sindaco il quale, dopo aver introdotto il sesto punto inserito all'ordine del giorno, cede la parola al Vicesindaco che fornisce le dovute spiegazioni in merito.

PREMESSO che:

- l'art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito dalla legge 22.12.2011, n. 214, ha istituito l'imposta municipale propria (Imu) a decorrere dall'anno 2012;
- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27.12.2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);
- la predetta IUC è composta a partire dal 2020 dall'imposta municipale propria (Imu) e dalla tassa sui rifiuti (Tari);
- il successivo comma 703 dello stesso art. 1 della legge 27.12.2013, n. 147 dispone che la istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'Imu;
- la disciplina dell'Imu è stata modificata dai commi 707 e successivi dello stesso art. 1 della legge 27.12.2013, n. 147 ed ulteriormente modificata dell'art. 1 della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).

PRESO ATTO:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 20/06/2014, è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) per le annualità d'imposta a partire dal 2014.

CONSIDERATO:

- che le richiamate modifiche alla disciplina dell'Imu hanno inciso sulla struttura dell'imposta e sul relativo gettito, disponendo a partire dal 2014, tra l'altro, la esclusione dall'imposta per le seguenti fattispecie:
 - a) - abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7);
 - b) - unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

- c) - fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
 - d) - casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - e) - unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
 - f) - fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola;
- che anche la predetta esclusione, in esecuzione all'art. 1 comma 15 della legge 28.12.2015 n. 208, è stata estesa, dal 1° gennaio 2016, alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.

CONSIDERATO, altresì:

- che a decorrere dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
- inoltre, che le lettere c) e d) del comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, oltre a disporre che la esenzione disciplinata dalla lettera h) del comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, prevedono, dal 2016, le seguenti esenzioni dall'Imu relative ai terreni agricoli:
 - posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
 - a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

PRESO ATTO che il comma 13 dell'art. 1 della Legge n. 208 del 28/12/15 ha ripristinato nuovamente il criterio di suddivisione del territorio tra montano e non montano contenuto nella circolare n. 9 del 14/06/93 abbandonando definitivamente la suddivisione altimetrica introdotta dal D.M. del 28/11/13 allargando così il perimetro territoriale dell'agevolazione legata ai terreni agricoli.

OSSERVATO che il Comune di Momo (NO), secondo la circolare sopra citata, NON rientra fra i comuni montani nel cui territorio è prevista l'esenzione dall'IMU per i terreni agricoli.

CONSIDERATO, altresì:

- che il comma 53 dell'art. 1 della legge 28.12.2015, n. 208 dispone, dal 2016, la riduzione del 25% dell'Imu per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 e s.m.i.;
- inoltre, che i commi 21-24 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 prevedono che dal 2016 la rendita catastale dei fabbricati "D" ed "E" è determinata tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento, disponendo che sono esclusi dalla stima macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
- che con il richiamato regolamento per la disciplina della luc sono state assimilate alle abitazioni principali le seguenti fattispecie:
 - l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani (di età superiore a 75 anni) o disabili (con disabilità riconosciuta del 100%) che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

PRESO ATTO:

- che a decorrere dall'anno d'imposta 2016, per effetto delle disposizioni contenute nelle lettere a) e b) del comma 10 dell'art. 1 della legge 28.12.2015, n. 208, è stata prevista la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari (ad eccezione per quelle classificate come A1, A8, e A9) concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, disciplinandone i nuovi requisiti.

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 in data 23.12.2019 con la quale sono state approvate le aliquote IMU 2020 e la successiva n. 8 in data 29.06.2020 .

VISTO:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali

devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;

- l'art. 13, comma 13-bis, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che la deliberazione di approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria (Imu) acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D. Lgs 267/2000 e s.m.i..

CON voti favorevoli all'unanimità di n. 08 Consiglieri presenti, compreso il Sindaco, espressi per alzata di mano.

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

1. DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono riportate e trascritte quale parte integrante del presente atto, le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2021, confermativa peraltro dell'anno 2020, come segue:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	5 per mille – Detrazione € 200,00=
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille
Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati	1 per mille
Terreni agricoli	9 per mille
Aree edificabili	10,00 per mille
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	10,00 per mille (di cui 7,6 per mille riservato allo Stato)
Altri fabbricati	8,6 per mille

2. **DI DETERMINARE** a conferma dell'anno 2020, seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria a decorrere dall'anno **2021**:
- per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. **DI TRASMETTERE**, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 1, comma 10 lett. e) della legge 28.12.2015 n. 208, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo le modalità ivi previste.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva votazione
per alzata di mano

Consiglieri presenti, compreso il Sindaco, espressa in forma palese,

DELIBERA

1. **Di DICHIARARE** la presente delibera immediatamente eseguibile per l'urgenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali).

Letto, firmato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : dott. Giovanni BOGGI

Parere di regolarità Tecnico Contabile ai sensi dell'art. 49 Decreto legislativo 267/00

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012, i pareri di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE del Servizio Competente	In ordine alla regolarità tecnica: PARERE FAVOREVOLE Momo, IL RESPONSABILE F.to: Dott. Giovanni Boggi
IL RESPONSABILE del Servizio Finanziario	In ordine alla regolarità contabile: PARERE FAVOREVOLE Momo, IL RESPONSABILE F.to: dott. Giovanni Boggi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza 14/10/2021, come prescritto dall'art. 124, 1° comma del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Momo, lì **14/10/2021**

Il Messo Comunale
F.to:

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Momo, lì

Il Segretario Comunale

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 25/05/2021

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Giovanni Boggi